Desk "Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e Ostacoli al Commercio"

ICE Pechino

Rapporto di approfondimento sulla Revisione 2025 della Legge contro la Concorrenza Sleale della RPC

Il 27 giugno 2025, nel corso della sua sedicesima sessione, il Comitato Permanente della XIV Assemblea Nazionale del Popolo ha approvato in via definitiva la **Legge contro la Concorrenza Sleale della Repubblica Popolare Cinese (Revisione 2025)**. L'entrata in vigore è prevista per il 15 ottobre 2025. Con questa modifica, il legislatore cinese intende fornire strumenti più adeguati a fronteggiare i fenomeni di concorrenza sleale emersi con l'affermarsi dell'economia digitale e con l'uso pervasivo delle piattaforme online.

La Legge contro la concorrenza sleale costituisce da oltre trent'anni una delle colonne portanti dell'ordinamento cinese in materia di tutela del corretto funzionamento del mercato. Dopo le revisioni del 2017 e del 2019, quella del 2025 segna la terza modifica sostanziale, a conferma della centralità della materia. Il nuovo intervento legislativo si distingue per l'attenzione dedicata al settore digitale, alla disciplina dei comportamenti delle piattaforme e alla protezione rafforzata di marchi, dati e informazioni personali.

Origini e finalità della revisione

La legge cinese sulla concorrenza sleale era stata varata nel 1993, in un contesto economico ben diverso dall'attuale. Le due modifiche successive (2017 e 2019) avevano aggiornato il quadro normativo, ma senza riuscire a regolare in modo pieno le pratiche sleali tipiche dell'economia online.

La riforma del 2025 muove da due presupposti fondamentali. In primo luogo, la rapida evoluzione tecnologica ha favorito condotte nuove e più sofisticate, come la manipolazione algoritmica o l'abuso delle regole di piattaforma per ottenere vantaggi indebiti. In secondo luogo, il legislatore ha scelto di accentuare il carattere **preventivo**

della disciplina: non soltanto reprimere ex post gli atti di concorrenza sleale, ma predisporre un sistema di garanzie capace di prevenire gli abusi e assicurare condizioni di lealtà negli scambi.

Principali novità sostanziali

La revisione amplia l'elenco degli atti contrari ai principi della correttezza professionale, in termini non dissimili da quanto previsto dall'art. 2598 c.c. nel nostro ordinamento.

Atti di confusione

Il nuovo articolo 7 vieta l'uso non autorizzato di nomi online, account social, denominazioni di applicazioni e simboli grafici idonei a generare confusione nel pubblico. Viene altresì ricondotto tra gli atti di confusione l'impiego, come parola chiave nei motori di ricerca o nelle app, di marchi registrati o di marchi non registrati ma notori, quando tale uso induca in errore i consumatori circa l'origine dei prodotti o dei servizi. Si sottolinea inoltre che anche chi **agevola** condotte di confusione – ad esempio una piattaforma che ospiti inserzioni fuorvianti – può essere chiamato a risponderne.

Pubblicità ingannevole e recensioni false

L'articolo 9 amplia la portata della disciplina, includendo non solo i consumatori ma anche altri operatori economici come possibili destinatari di messaggi ingannevoli. La norma recepisce altresì pratiche ormai diffuse nell'ambiente digitale, come la creazione di recensioni fittizie o la manipolazione della visibilità di commenti negativi, fenomeni assimilabili – nel nostro diritto – alle comunicazioni pubblicitarie mendaci.

Denigrazione commerciale

L'articolo 12 estende la nozione di denigrazione (paragonabile all'ipotesi di cui all'art. 2598, n. 2, c.c.), includendo la diffusione, diretta o per interposta persona, di notizie false o fuorvianti idonee a danneggiare la reputazione di un concorrente o di altri operatori. È significativo che la norma parli non più soltanto di "concorrenti" ma di "altri operatori", a conferma di una concezione più ampia e moderna del mercato.

Abusi nell'ambiente digitale

L'articolo 13 prende di mira le pratiche basate sull'uso improprio di dati, algoritmi o regole di piattaforma. Si vietano lo *scraping* non autorizzato di dati non pubblici, le manipolazioni dei meccanismi di ranking e le cosiddette "operazioni di ritorno fraudolento" (acquisti e restituzioni di massa, recensioni gonfiate, transazioni simulate). In modo innovativo, le piattaforme sono obbligate ad adottare procedure interne di vigilanza e a segnalare alle autorità le condotte sleali riscontrate.

Altri comportamenti vietati

La revisione affronta inoltre la materia della **corruzione commerciale**, prevedendo espressamente responsabilità sia per chi offre sia per chi riceve utilità indebite. Ulteriori disposizioni limitano la possibilità per le piattaforme di imporre prezzi sotto costo e rafforzano la tutela delle piccole e medie imprese contro ritardi nei pagamenti e condizioni contrattuali vessatorie da parte di imprese dominanti.

Rafforzamento dei poteri di vigilanza e delle sanzioni

La legge aggiornata attribuisce alle autorità strumenti più incisivi. Oltre alle ordinarie indagini, viene introdotta la possibilità di convocare i rappresentanti di un'impresa per un **colloquio regolatorio** e sollecitare misure correttive.

Le sanzioni pecuniarie vengono sensibilmente inasprite:

- per la pubblicità ingannevole è stato eliminato il minimo edittale, così da consentire un'applicazione più proporzionata;
- per la violazione di segreti commerciali, la multa minima passa da 500.000 a 1.000.000 di RMB;
- per la denigrazione commerciale e gli atti sleali online, il massimo arriva a 5 milioni di RMB.

È di rilievo anche l'introduzione della **giurisdizione extraterritoriale**, che permette di perseguire pratiche sleali commesse all'estero ma con effetti sul mercato cinese.

Significato sistematico e impatto sulle imprese

Dal punto di vista sistemico, la riforma integra nel corpo legislativo la cosiddetta ***fair competition review***, un meccanismo volto a garantire che le stesse politiche pubbliche non creino distorsioni anticoncorrenziali. Inoltre, viene reintrodotto un coordinamento interministeriale per assicurare coerenza nell'applicazione della normativa, considerata la molteplicità di autorità coinvolte.

Per le imprese, le novità si traducono in un innalzamento degli standard di diligenza professionale. Le piattaforme digitali, in particolare, assumono una funzione quasi regolatoria, dovendo prevenire e contrastare al loro interno gli atti di concorrenza sleale. Le grandi imprese dovranno inoltre prestare attenzione a non abusare della propria posizione contrattuale nei confronti delle PMI, tema sempre più sensibile anche nel diritto europeo.

Raccomandazioni operative

Con l'entrata in vigore fissata al 15 ottobre 2025, rimane un periodo limitato per predisporre adeguati presìdi di conformità. È consigliabile:

- effettuare audit interni sulle pratiche commerciali, in particolare su prezzi, pubblicità e utilizzo di dati;
- adottare manuali e procedure di compliance, con attribuzione chiara di responsabilità;
- formare il personale sulle nuove fattispecie di illecito, comprese quelle relative a recensioni e pratiche online;
- per le piattaforme, istituire canali trasparenti di reclamo, sistemi di monitoraggio algoritmico e procedure per la conservazione delle prove.

Conclusioni

La Revisione 2025 della Legge cinese contro la concorrenza sleale rappresenta un passo significativo verso un modello di regolazione più maturo e in linea con le esigenze dell'economia digitale. Il legislatore cinese rafforza il carattere preventivo della disciplina, amplia l'ambito di tutela anche agli atti atipici e pone l'accento sulla responsabilità delle piattaforme e delle grandi imprese.

Per gli operatori stranieri, in particolare europei e italiani, la riforma richiede un'attenta valutazione di conformità, non solo in relazione alle attività svolte direttamente in Cina, ma anche con riguardo a pratiche che, pur poste in essere all'estero, possano avere riflessi sul mercato cinese. Si tratta, in definitiva, di un intervento normativo che conferma la crescente centralità del diritto della concorrenza sleale come strumento di governo dei mercati globali.

***

Il presente rapporto è frutto della libera interpretazione e sintesi delle fonti ivi menzionate da parte dell'Avv. Carlo D'Andrea, in qualità di Avvocato responsabile del Desk "Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e Ostacoli al Commercio" costituito presso l'Agenzia ICE di Pechino e non costituisce in ogni caso un parere legale sulle questioni trattate, né può dar luogo a legittimi affidamenti o fondare iniziative di natura legale. Per eventuali richieste di chiarimenti, vi invitiamo a fare riferimento all'indirizzo e-mail ipr.pechino@ice.it e/o al sito web https://www.ice.it/it/mercati/cina/pechino/desk-tutela-proprieta-intellettuale